SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 156



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino del fiume Tevere

Corte suprema di cassazione

Ministero della giustizia

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141/L





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 luglio 2012, n. **94**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

GIARDA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «composizione del Comitato» *sono aggiunte le seguenti:* «, sentite le Commissioni parlamentari competenti»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.

1-*ter*. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-*bis* e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

1-*quinquies*. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-*bis*, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — *(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane, province e regioni)*. — 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revi-



sione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche»;

al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» *sono inserite le seguenti:* «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria,» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto»;

il comma 3 è soppresso;

al comma 4, le parole: «del principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei princìpi» *e dopo la parola:* «sussidiarietà» *sono inserite le seguenti:* «, di differenziazione, di adeguatezza».

All'articolo 3, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo la parola: «ispezioni» *sono inserite le seguenti:* «e verifiche»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario può altresì emanare direttive generali nei riguardi delle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale»;

al comma 3, le parole: «e al Consiglio regionale interessato» *sono sostituite dalle seguenti:* «e al Presidente della Regione interessata»;

al comma 5:

nell'alinea, dopo la parola: «Su» *è inserita la seguente:* «motivata» *e dopo le parole:* «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata» *sono inserite le seguenti:* «o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario *ad acta* per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato»;

nella lettera a)*, le parole:* «anche per ragioni di opportunità» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche per motivate ragioni di opportunità»;

nella lettera b), la parola: «attribuiti» *è sostituita dalla seguente:* «attribuite»;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alle amministrazioni» *sono inserite le seguenti:* «e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,» *e dopo le parole:* «le misure di razionalizzazione della spesa» *sono inserite le seguenti:* «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo la parola: «persone» *sono inserite le seguenti:* «, anche estranee alla pubblica amministrazione,».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto).* — 1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali" sono soppresse e, dopo le parole: "utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A".



2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".

3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. — *(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi)*. — 1. All'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'art. 1671 del codice civile"».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, a Consip S.p.A.» *sono inserite le seguenti:* «nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'art. 3 dello stesso decreto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177)».

All'articolo 11, comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono sostituite dalla seguente: «regolamento».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «La commissione» *sono inserite le seguenti:* «, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,»;

al comma 2, dopo le parole: «La commissione» *sono inserite le seguenti:* «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "In una o più sedute riservate, la commissione" le parole: ", costituita ai sensi dell'art. 84 del codice," sono soppresse»;

il comma 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis*. — *(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche)*. — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; al secondo periodo, le parole da: "provvede la Ragioneria territoriale dello Stato" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale";



b) al comma 3-*ter*, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi";

c) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

2. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 2009, n. 2," sono inserite le seguenti: "o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto,";

c) al quarto periodo, le parole: "la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente debitore" e le parole: "della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente debitore".

3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 1-*ter*, le parole da: "; le modalità di certificazione" fino alla fine del comma sono soppresse.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 13-*ter*. — (Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione).— 1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla società Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il citato acquisto è effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.

2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.

3. Sul portale *www.acquistinretepa.it* sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1».



All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-*ter*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».

All'articolo 15, al comma 2, le parole: «Il Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Ministro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3284):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e finanze (Monti) e dal Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento (Giarda), in data 8 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite 1^ (Affari costituzionali) e 5^ (Bilancio), in sede referente, il 9 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1^ (presupposti di costituzionalità), 5^, 6^, 8^, 10^, 13^, 14^, questioni regionali.

Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari costituzionali) e 5^ (Bilancio), in sede referente, il 16, 22, 24, 29, 30 e 31 maggio 2012.

Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 e 15 maggio 2012.

Esaminato in aula il 30 maggio 2012, il 5, 6 giugno 2012 e approvato il 7 giugno 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5273):

Assegnato alle Commissioni riunite 1^ (Affari costituzionali) e 5^ (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'11 giugno 2012 con pareri delle Commissioni VI, VIII, X, XI, XII, XIV, questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 14, 20, 21, 25, 26 giugno 2012.

Esaminato in aula il 28 giugno 2012 e approvato con modificazioni il 3 luglio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3284-B):

Assegnato alle Commissioni riunite 1^ (Affari costituzionali) e 5^ (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 2^, 5^, 8^, 11^, 12^, questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1^ (Affari costituzionali) e 5^ (Bilancio), in sede referente, il 4 luglio 2012.

Esaminato in aula il 3 luglio 2012 e approvato il 4 luglio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

12G0116

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2012.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

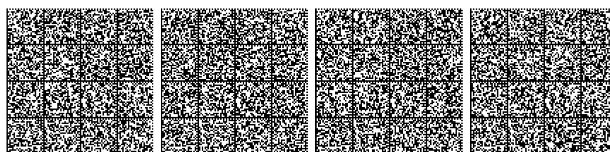
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012, n. 0002 e 0003 del 2 giugno 2012, n. 0004 del 6 giugno 2012, n. 0009 del 15 giugno 2012, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;



Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del quale i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38, comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120,121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

d) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20;

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25, 49, 52-*bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies*;

f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191;

g) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

h) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 120, 146, 147, 148, 152 e 159;

l) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, comma 1 e 266;

m) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

n) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6-*bis*, e 19;

o) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 62, 65, 67, 93 e 94;

p) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

q) legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4, 6 e 7;

r) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 16-*bis*, comma 10;

s) decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione del 18 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 2 febbraio 1976, in quanto applicabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

t) legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, articoli 5, 23, 24, 25, 26, 27, 27-*bis*, 28, 29, 30, 31, 32, 32-*bis*, 33, 34, 35, 36, 36-*bis*, 36-*ter*, 36-*quater*, 36-*quinquies*, 36-*sexies*, 36-*septies*, 36-*octies*, 37, 38, 39, 40, 41, 44 ed articoli A7, A8, A9, A15, A19, A21 del relativo Allegato;

u) legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, articoli 9, 10, 11, 12 e 13;

v) legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-*bis*, 17, 18, 19;

z) legge della Regione Emilia-Romagna 10 gennaio 2000, n. 1 articolo 1, commi 3 e 3-*bis* ed articolo 17, comma 1, lettera *a)*.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

12A07597



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2012.

Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012» ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'articolo 2, che prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione della aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilita la ripartizione del predetto Fondo per la ricostruzione fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Considerato, altresì, che la disposizione normativa in rassegna prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati criteri generali idonei ad assicurare, ai fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sulla base dei danni subiti dalle singole Regioni;

Considerata la necessità di dettare in via immediata criteri generali per la concessione, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, di contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati, al fine di favorire prioritariamente il rientro delle popolazioni nelle abitazioni, ferma restando la successiva definizione dei criteri relativi alle altre misure finanziate a valere sul predetto Fondo;

Su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, formulata con nota del 23 giugno 2012;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per l'anno 2012, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'articolo 20, comma 1, del citato decreto del 6 giugno 2012, n. 74, che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilità speciali, sono così ripartite:

a. 95% in favore della Regione Emilia-Romagna;

b. 4 % in favore della Regione Lombardia;

c. 1 % in favore della Regione Veneto.

2. La ripartizione di cui al comma 1, per gli anni successivi al 2012, verrà rideterminata all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni da parte dalle Regioni interessate, ivi inclusi eventuali conguagli relativi all'anno 2012.

3. Al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere:

a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato può tener conto della presenza di più abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio;

b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto;

c) ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto.

4. Il contributo è erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo.

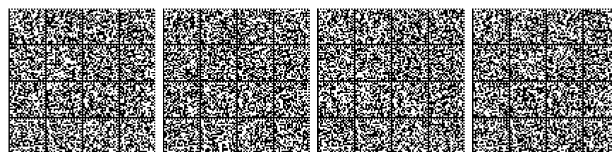
5. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, adottati ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

12A07598



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 febbraio 2012.

Rettifica al decreto 7 luglio 2011, di rettifica del decreto 31 ottobre 2006 relativo all'ammissione agli interventi agevolati dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai laboratori pubblico-privati. (Lab. n. 9 - Ric. n. 2247). (Prot. n. 38/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003 n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati);

Visto il decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e s.m.i., di cui alle note ministeriali prot. n. 587 del 25 gennaio 2008 e prot. n. 329 del 16 gennaio 2008, riguardanti intervenute modifiche nell'assetto societario della Avio S.p.A. e della MerMec S.p.A., con il quale tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento, con le modalità ivi indicate, il progetto DM 17791 di ricerca dal titolo «Textra - Tecnologie e materiali innovativi per l'industria dei mezzi di trasporto» e di formazione dal titolo «Textra – Formazione di Ricercatori e Tecnici di Ricerca specializzati nell'applicazione di tecnologie e materiali innovativi per l'applicazione nel settore dei trasporti», afferente al Laboratorio 9, beneficiari: Avio S.p.A. – Rivalta di Torino (TO), Consorzio Calef – Rotondella (MT), Consorzio Cetma – Centro di



Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali – Brindisi (BR), Enea – Roma, Mer Mec S.p.A. – Monopoli (BA), Politecnico di Milano – Dipartimento di Meccanica - Milano, Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina, Salver S.p.A. - Roma, Università degli Studi di Lecce (successivamente Università del Salento- Lecce);

Visto il decreto direttoriale n. 14/Ric. del 14 gennaio 2011, relativo alle variazioni intervenute nell'assetto societario della cointestataria MerMec S.p.A.;

Visto il decreto direttoriale n. 394/Ric. del 7 luglio 2011di rettifica al Decreto Direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e s.m.i.;

Considerato che, a seguito di verifica amministrativa, è risultato, nella scheda allegata al Decreto Direttoriale 394/Ric. del 7 luglio 2011, un errore materiale nella trascrizione dell'importo delle Agevolazioni Totali Deliberate;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n.1414/Ris./Pos.1 del 25 ottobre 2011, con la quale si propone la rettifica del D.D. n. 394/Ric. del 7 luglio 2011 a seguito di un mero errore materiale nella trascrizione dell'importo delle Agevolazioni Totali Deliberate;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica al Decreto Direttoriale n. 394/Ric. del 7 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss. mm. ii.;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Articolo Unico

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 394/Ric. del 7 luglio 2011, le Agevolazioni Totali Deliberate relative al progetto di ricerca e formazione n. D.M. 17791 – Bando Laboratori Pubblico Privati – sono pari a € 9.675.271,60 di cui € 8.260.134,60 nella forma di contributo nella spesa e € 1.415.137,00 nella forma di credito agevolato anziché € 9.931.051,60 di cui € 8.368.419,60 nella forma di contributo nella spesa e € 1.562.632,00 nella forma di credito agevolato.

Le schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, annullano e sostituiscono quelle allegate al decreto direttoriale 394/Ric. del 7 luglio 2011.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 394/Ric. del 7 luglio 2011 di rettifica al Decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e s.m.i..

Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 4, foglio n. 387



ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

Generalità del Progetto

- Domanda: DM17791 del 16/05/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  TEXTRA - Tecnologie e materiali innovativi per l'industria dei mezzi di trasporto

  Inizio Attività: 01/01/2007

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  TEXTRA-Formazione
  Formazione di Ricercatori e Tecnici di Ricerca specializzati nell'applicazione di tecnologie e materiali innovativi per applicazioni nel settore dei trasporti

  Inizio Attività: 01/04/2007

  Durata mesi: 22

- Beneficiari

AVIO SPA
TORINO - (TO)

CONSORZIO CALEF
ROTONDELLA - (MT)

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
BRINDISI - (BR)

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
ROMA - (RM)

MER MEC S.P.A.
MONOPOLI - (BA)

POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA
MILANO - (MI)

SALVER S.P.A.
ROMA - (RM)

UNIVERSITA` DEL SALENTO
LECCE - (LE)

• Costo Totale	€ 13.181.008,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 8.642.120,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 3.157.888,00
- di cui attività di Formazione	€ 1.381.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -2.193.500,00

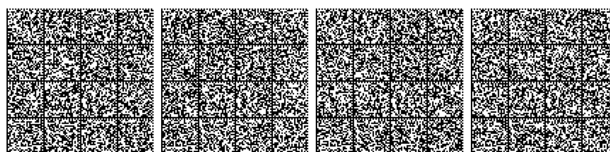


Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	3.189.800	-	-	-	-	-	3.189.800
Spese generali	1.913.820	-	-	-	-	-	1.913.820
Attrezzature	4.387.000	-	-	-	-	-	4.387.000
Consulenze	680.000	-	-	-	200.000	-	880.000
Prestazioni di terzi	56.000	-	-	-	-	-	56.000
Beni immateriali	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Materiali	309.000	-	-	-	-	-	309.000
Recuperi (da detrarre)	-2.193.500	-	-	-	-	-	-2.193.500
Subtotale	8.442.120	-	-	-	200.000	-	8.642.120
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8.442.120	-	-	-	200.000	-	8.642.120

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.973.680	-	-	-	-	-	1.973.680
Spese generali	1.184.208	-	-	-	-	-	1.184.208
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	3.157.888	-	-	-	-	-	3.157.888
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.157.888	-	-	-	-	-	3.157.888



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	271.000	-	-	-	-	-	271.000
Spese trasferta personale	73.000	-	-	-	-	-	73.000
Altre spese correnti	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Strumenti e attrezzature	17.000	-	-	-	-	-	17.000
Costi dei servizi di consulenza	393.000	-	-	-	-	-	393.000
Subtotale	834.000	-	-	-	-	-	834.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	547.000	-	-	-	-	-	547.000
Totale	1.381.000	-	-	-	-	-	1.381.000



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	5.477.549,00	-	-	120.000,00	-	5.597.549,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	950.257,00	-	-	-	-	950.257,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	1.281.585,60	-	-	-	-	1.281.585,60
Credito Agevolato Fino a € (*)	464.880,00	-	-	-	-	464.880,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.381.000,00	-	-	-	-	1.381.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	6.879.134,60	1.381.000,00	8.260.134,60
Credito Agevolato fino a €	1.415.137,00	-	1.415.137,00
TOTALE	8.294.271,60	1.381.000,00	

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Disponibilità di credito per un importo non inferiore a Euro 675.000,00 da parte del Consorzio Calef;
2. Disponibilità di credito per un importo pari a Euro 200.000,00 da parte di Salver s.p.A.



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

AVIO SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	63.900	-	-	-	-	-	63.900
Spese generali	38.340	-	-	-	-	-	38.340
Attrezzature	250.000	-	-	-	-	-	250.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	28.000	-	-	-	-	-	28.000
Recuperi (da detrarre)	-125.000	-	-	-	-	-	-125.000
Subtotale	255.240	-	-	-	-	-	255.240
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	255.240	-	-	-	-	-	255.240

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	36.100	-	-	-	-	-	36.100
Spese generali	21.660	-	-	-	-	-	21.660
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	57.760	-	-	-	-	-	57.760
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	57.760	-	-	-	-	-	57.760

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

AVIO SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

AVIO SPA

Agevolazioni deliberate

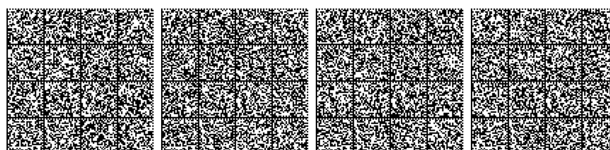
	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	114.858,00	-	-	-	-	114.858,00
Credito Agevolato fino a Euro	140.382,00	-	-	-	-	140.382,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	17.328,00	-	-	-	-	17.328,00
Credito Agevolato fino a Euro	28.880,00	-	-	-	-	28.880,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	132.186,00	-	132.186,00
Credito Agevolato fino a €	169.262,00	-	169.262,00
TOTALE	301.448,00	-	



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

CONSORZIO CALEF

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	240.000	-	-	-	-	-	240.000
Spese generali	144.000	-	-	-	-	-	144.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	434.000	-	-	-	-	-	434.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	434.000	-	-	-	-	-	434.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	478.130	-	-	-	-	-	478.130
Spese generali	286.878	-	-	-	-	-	286.878
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	765.008	-	-	-	-	-	765.008
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	765.008	-	-	-	-	-	765.008

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

CONSORZIO CALEF

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

CONSORZIO CALEF

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	303.800,00	-	-	-	-	303.800,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	344.253,60	-	-	-	-	344.253,60
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	648.053,60	-	648.053,60
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	648.053,60	-	



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.097.000	-	-	-	-	-	1.097.000
Spese generali	658.140	-	-	-	-	-	658.140
Attrezzature	360.000	-	-	-	-	-	360.000
Consulenze	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Prestazioni di terzi	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Beni immateriali	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Materiali	66.000	-	-	-	-	-	66.000
Recuperi (da detrarre)	-180.000	-	-	-	-	-	-180.000
Subtotale	2.361.140	-	-	-	-	-	2.361.140
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.361.140	-	-	-	-	-	2.361.140

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	398.350	-	-	-	-	-	398.350
Spese generali	239.010	-	-	-	-	-	239.010
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	637.360	-	-	-	-	-	637.360
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	637.360	-	-	-	-	-	637.360



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	271.000	-	-	-	-	-	271.000
Spese trasferta personale	73.000	-	-	-	-	-	73.000
Altre spese correnti	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Strumenti e attrezzature	17.000	-	-	-	-	-	17.000
Costi dei servizi di consulenza	393.000	-	-	-	-	-	393.000
Subtotale	834.000	-	-	-	-	-	834.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	547.000	-	-	-	-	-	547.000
Totale	1.381.000	-	-	-	-	-	1.381.000



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.652.798,00	-	-	-	-	1.652.798,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	286.812,00	-	-	-	-	286.812,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.381.000	-	-	-	-	1.381.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.939.610,00	1.381.000,00	3.320.610,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.939.610,00	1.381.000,00	



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.136.150	-	-	-	-	-	1.136.150
Spese generali	681.690	-	-	-	-	-	681.690
Attrezzature	2.610.000	-	-	-	-	-	2.610.000
Consulenze	100.000	-	-	-	200.000	-	300.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Recuperi (da detrarre)	-1.305.000	-	-	-	-	-	-1.305.000
Subtotale	3.302.840	-	-	-	200.000	-	3.502.840
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.302.840	-	-	-	200.000	-	3.502.840

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	470.100	-	-	-	-	-	470.100
Spese generali	282.060	-	-	-	-	-	282.060
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	752.160	-	-	-	-	-	752.160
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	752.160	-	-	-	-	-	752.160

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

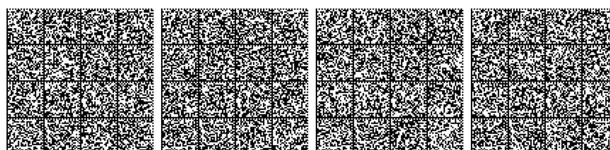
ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	2.311.988,00	-	-	120.000,00	-	2.431.988,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	338.472,00	-	-	-	-	338.472,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.770.460,00	-	2.770.460,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.770.460,00	-	



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

MER MEC S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	-	-	-
Spese generali	-	-	-	-	-	-	-
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	20.000	-	-	-	-	-	20.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	468.750	-	-	-	-	-	468.750
Spese generali	281.250	-	-	-	-	-	281.250
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	750.000	-	-	-	-	-	750.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	750.000	-	-	-	-	-	750.000

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

MER MEC S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

MER MEC S.P.A.

Agevolazioni deliberate

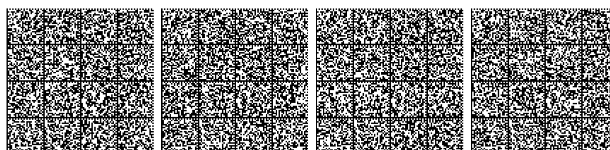
	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	375.000,00	-	-	-	-	375.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	234.000,00	-	234.000,00
Credito Agevolato fino a €	386.000,00	-	386.000,00
TOTALE	620.000,00	-	



Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM17791

POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	159.000	-	-	-	-	-	159.000
Spese generali	95.400	-	-	-	-	-	95.400
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	304.400	-	-	-	-	-	304.400
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	304.400	-	-	-	-	-	304.400

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	16.000	-	-	-	-	-	16.000
Spese generali	9.600	-	-	-	-	-	9.600
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	25.600	-	-	-	-	-	25.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	25.600	-	-	-	-	-	25.600

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA

Agevolazioni deliberate

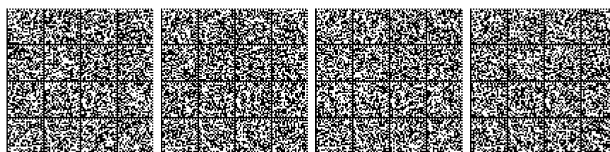
	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	213.080,00	-	-	-	-	213.080,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	11.520,00	-	-	-	-	11.520,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	224.600,00	-	224.600,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	224.600,00	-	



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

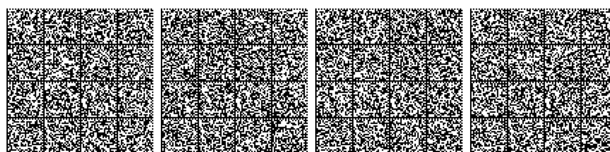
SALVER S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	330.000	-	-	-	-	-	330.000
Spese generali	198.000	-	-	-	-	-	198.000
Attrezzature	1.117.000	-	-	-	-	-	1.117.000
Consulenze	280.000	-	-	-	-	-	280.000
Prestazioni di terzi	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-558.500	-	-	-	-	-	-558.500
Subtotale	1.452.500	-	-	-	-	-	1.452.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.452.500	-	-	-	-	-	1.452.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	76.250	-	-	-	-	-	76.250
Spese generali	45.750	-	-	-	-	-	45.750
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	122.000	-	-	-	-	-	122.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	122.000	-	-	-	-	-	122.000

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

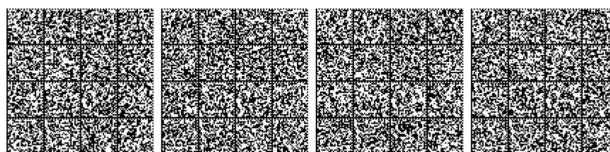
SALVER S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

SALVER S.P.A.

Agevolazioni deliberate

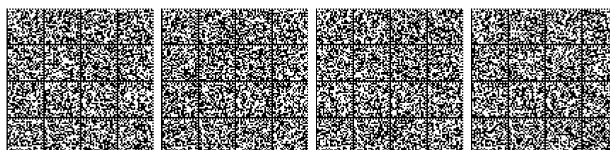
	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	653.625,00	-	-	-	-	653.625,00
Credito Agevolato fino a Euro	798.875,00	-	-	-	-	798.875,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	36.600,00	-	-	-	-	36.600,00
Credito Agevolato fino a Euro	61.000,00	-	-	-	-	61.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	690.225,00	-	690.225,00
Credito Agevolato fino a €	859.875,00	-	859.875,00
TOTALE	1.550.100,00	-	



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	163.750	-	-	-	-	-	163.750
Spese generali	98.250	-	-	-	-	-	98.250
Attrezzature	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Materiali	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-25.000	-	-	-	-	-	-25.000
Subtotale	312.000	-	-	-	-	-	312.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	312.000	-	-	-	-	-	312.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Spese generali	18.000	-	-	-	-	-	18.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	48.000	-	-	-	-	-	48.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	48.000	-	-	-	-	-	48.000

Nessun costo di formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione



Legge 297/1999 Art. 12/lab DM17791

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	218.400,00	-	-	-	-	218.400,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	21.600,00	-	-	-	-	21.600,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	240.000,00	-	240.000,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	240.000,00	-	

12A07546



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2012.

Conferma, per un periodo di tre anni, del carattere scientifico all'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini», in Genova, per la disciplina «materno - infantile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14 recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico dei predetti Istituti;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, del 20 marzo 2007, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» di Genova per la disciplina «materno-infantile»;

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo n. 288 del 2003 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 25 febbraio 2011 dell'«Istituto Giannina Gaslini» per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico nella suddetta disciplina;

Vista la nota prot. n. PG/2011/88260 del 17 giugno 2011 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota prot. n. 102246 del 3 ottobre 2011 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* procedurale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 12 luglio 2011 dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nominata con decreto del Ministro della salute del 24 febbraio 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» con sede a Genova, largo G. Gaslini n. 5, per la disciplina «materno - infantile».

Roma, 8 giugno 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Presidente della Regione Liguria
BURLANDO

12A07441

DECRETO 19 giugno 2012.

Permesso al commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Bio Diquat», proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione «Reglone».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, con cui l'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso) viale della Vittoria n. 14/b, ha richiesto il permesso al commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto Reglone, ivi registrato al n. 10534 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Uk Ltd, con sede legale in Cambridge;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento Reglone W, autorizzato in Italia al n. 630 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome Bio Diquat;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna, il permesso n. 15456/IP al commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato BIO DIQUAT, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 10534 con la denominazione REGLONE.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

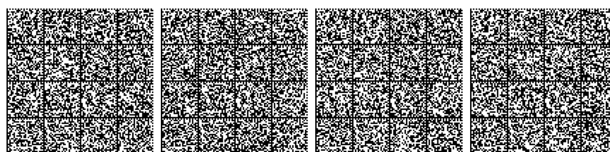
3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l' impiego nelle taglie da 1-5-10-20.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento 1107/2009/CE

BIO DIQUAT

Diserbante-disseccante ad azione totale liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diquat puro 17 g (= 200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti q.b. a 100 g

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all' Art.25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n.290

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection Uk Ltd
Cpc4, Capital Park Fulbourn,
Cambridge CB21 5XE
Regno Unito
Numero di registrazione: 10534

Importato dal Regno Unito da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxxx del xx/xx/xxxx

Officina di rietichettatura / riconfezionamento: Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

Contenuto Netto: lt 1-5-10-20

Partita n.: vedi corpo della confezione

Prescrizioni Supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d' applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del Diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un Centro Antiveleni.

BIO DIQUAT

CARATTERISTICHE
BIO DIQUAT è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà:
Distrugge rapidamente le parti verdi di tutte le piante colpite dal prodotto irrorato.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture.
Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità.
Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.
Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua ad ettaro e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare.
Impiegare solo acqua pulita, perché **BIO DIQUAT** si disattiva in acque fortemente torbide.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto; spollonatura del vigneto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie;
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

DISSECCAMENTO COLTURE
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra;
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate

Nel diserbo dell'olivo, dei vivai in pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, contro la cuscuta, nei trattamenti interfile e interparcellare, delle colture orticole, industriali e floreali, nel diserbo delle asparagiaie e dell'erba medica è ammesso un solo trattamento all'anno. Per le applicazioni su vite, frutteti ed agrumeti effettuare 1-3 trattamenti l'anno, per tutte le altre colture un solo trattamento l'anno.

COMPATIBILITÀ
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame.
La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente: Il contenitore non può essere riutilizzato

5/2012

12A07442

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2012.

Approvazione delle modifiche ai Piani Assicurativi 2011 e 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 e successive modifiche, nella parte riguardante la misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011 e 9 novembre 2011 con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti i propri decreti 4 marzo 2011, n. 5.206, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011, registro 2 foglio 62, e 18 gennaio 2012, n. 1.324, in corso di registrazione, con i quali sono stati approvati i Piani assicurativi per la copertura dei rischi agricoli rispettivamente per gli anni 2011 e 2012;

Vista la proposta della commissione tecnica di adeguare i piani assicurativi agricoli 2011 e 2012 per consentire una migliore distribuzione delle risorse pubbliche disponibili tra le diverse tipologie di polizze assicurative agevolate;

Ritenuto di accogliere la proposta nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e dagli orientamenti e regolamenti della commissione europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

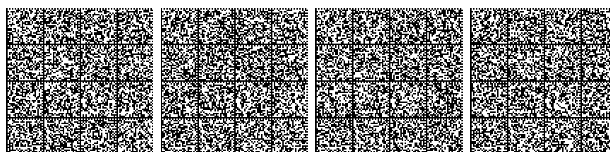
Modifiche al decreto 4 marzo 2011 - Piano assicurativo agricolo 2011 - Adeguamento spesa ammessa a contributo.

All'allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - ad integrazione dei paragrafi garanzie pluririschio con e senza soglia è aggiunto il seguente periodo: per l'anno 2011 per le polizze agevolate finanziate con le risorse di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nei casi in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze pluririschio sia inferiore al 70% del premio assicurativo, la stessa è incrementata al 70% del premio assicurativo. La spesa ammessa a contributo ottenuta dai nuovi criteri di calcolo è utilizzata anche ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie a carico delle risorse di bilancio nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., nei termini stabiliti con decreto ministeriale 20 aprile 2011 richiamato nelle premesse, con esclusione dell'uva da vino e delle strutture.

Art. 2.

Modifiche al decreto 18 gennaio 2012 - Piano assicurativo agricolo 2012 - Parametri garanzie multirischio.

1. All'Allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - Garanzie multi rischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche - il paragrafo: «Il parametro delle polizze multi rischio per la stabilizzazione dei ricavi coincide con il tasso espresso in polizza. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, comunitario e nazionale, il relativo contributo è concesso fino all'80% per le polizze con soglia di danno, e fino al 50% per le polizze senza soglia di danno.



Con successivo provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche ai criteri di parametrazione per il calcolo dell'aiuto pubblico sulla spesa assicurativa, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'aiuto pubblico.»; è sostituito dal seguente: il parametro multi rischio per la stabilizzazione del ricavo aziendale è determinato a partire dalla somma del parametro grandine e del parametro pluririschio massimo riportato in tabella 1 all'allegato 2 al Piano assicurativo, aumentata del 20%:

parametro multi rischi per singolo prodotto: (Parametro grandine + parametro pluririschio massimo) X 1,2

2. L'allegato 2 è integrato con il seguente paragrafo: il parametro contributivo per l'insieme delle combinazioni di rischi coperti per prodotto - comune, calcolato secondo i criteri di cui al presente allegato, può assumere un valore massimo pari a 25 sia per le polizze con soglia di danno sia per le polizze senza soglia di danno.

Art. 3.

1. In conformità alle vigenti normative i contributi di cui agli articoli precedenti, sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio comunitario e nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 57

12A07333

DECRETO 8 maggio 2012.

Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche e costi di smaltimento delle carcasse per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, riguardante, tra l'altro, il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103-*unvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 127, comma 3, che istituisce presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli;

Visto il decreto del presidente della repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante regolamento di riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che inserisce l'istituto nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale è stata istituita presso l'Ismea la Banca dati sui rischi in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, così come integrato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2011, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 dove è stabilito che il Piano assicurativo agricolo annuale è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla banca dati rischi agricoli;

Ritenuto necessario adeguare le funzioni della banca dati dei rischi agricoli, per avere una migliore qualità dei dati utilizzati nelle elaborazioni necessarie per il calcolo dell'aiuto pubblico;



Decreta:

Articolo unico

Integrazioni al decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale è stata istituita presso l'Ismea la banca dati sui rischi in agricoltura.

1. La lett. *a)* dell'art. 2, comma 1, è sostituita dalla seguente: *a)* le informazioni e i dati relativi alle singole polizze assicurative, ivi comprese quelle richiamate all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 100.260 del 12 febbraio 2007, ed in particolare:

la campagna assicurativa di riferimento;

la tipologia di polizza;

l'evento avverso assicurato;

il prodotto assicurato;

il riferimento territoriale (regione/provincia/comune);

il valore assicurato e i quintali assicurati;

il premio totale e il contributo pubblico;

i sinistri pagati;

i quintali danneggiati e risarciti;

le franchigie, la soglia.

I suddetti dati dovranno pervenire alla banca dati assicurativi nei termini previsti dal decreto ministeriale 20 aprile 2011.

2. Dopo la lett. *d)* dell'art. 2, comma 1, è aggiunta la lettera: d-*bis*) I dati delle perizie georeferenziati, trasmessi contestualmente alla conclusione dell'operazione.

3. L'art. 4 è integrato con il seguente periodo: in particolare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua controlli incrociati dei dati relativi alle perizie con altri elementi inseriti nella predetta banca e svolge ogni altra forma di controllo, anche a campione, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di perizia.

Il presente decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 58

12A07336

DECRETO 20 giugno 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» registrata con regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione del 16 luglio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione del 16 luglio 2010, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, con sede in Leonforte (EN), Piazza Branciforti n. 2, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte;

Vista la nota protocollo n. 13864 del 19 giugno 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 19 aprile 2012, con la quale il Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;



Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte e trasmesso con nota n. 13864 del 19 giugno 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Pesca di Leonforte, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2012

Il direttore generale: SANNA

12A07457

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2012.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° luglio 2012, nella misura pari al 1,38%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,38%.

Roma, 27 giugno 2012

Il Ministro: PASSERA

12A07582



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 giugno 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Orfadin» (nitisinone), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione n. 424/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ORFADIN (nitisinone) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 febbraio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/303/001 2 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule;

EU/1/04/303/002 5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule;

EU/1/04/303/003 10 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule.

Titolare A.I.C.:

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM INTERNATIONAL AB.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 maggio 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

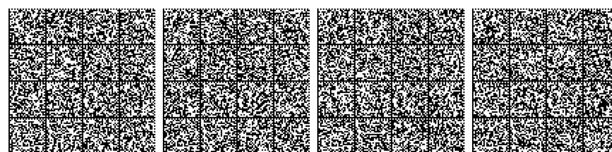
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ORFADIN (nitisinone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

2 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule;

AIC n. 036870018/E (in base 10) 1355W2 (in base 32).



Confezione:

5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule;

A.I.C. n. 036870020/E (in base 10) 1355W4 (in base 32).

Confezione:

10 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule;

A.I.C. n. 036870032/E (in base 10) 1355WJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Orfadin è indicato per il trattamento dei pazienti con diagnosi confermata di tirosinemia ereditaria di tipo 1 (HT-1), in associazione con ridotto apporto alimentare di tirosina e fenilalanina

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ORFADIN (nitisinone) è classificata come segue:

Confezione:

2 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule

A.I.C. n. 036870018/E (in base 10) 1355W2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 886,42;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1.462,95

Confezione:

5 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule

A.I.C. n. 036870020/E (in base 10) 1355W4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1.772,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2.925,91

Confezione:

10 mg capsula rigida uso orale flacone HDPE 60 capsule

A.I.C. n. 036870032/E (in base 10) 1355WJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3.213,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 5.303,23

Validità del contratto:

24 mesi.

Tetto di spesa sul costo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow up ed applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggiofarmaci.agenziafarmaco.it/, categoria farmaci orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ORFADIN (nitisinone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;



Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 18 giugno 2012

Il direttore generale: PANI

12A07334

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011.

Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2011 (stagione sportiva 2010/11). (Deliberazione n. 681/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 12 dicembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n. 302 ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all'Autorità a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l'articolo 19, comma 2, il quale prevede che l'Autorità delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un'apposita struttura, e l'art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi lordi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Tale contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS", con la quale l'Autorità, in attuazione del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l'istituzione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. *e)* del decreto legislativo n. 9 del 2008, per "organizzatore della competizione" s'intende il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. *e)* del decreto legislativo n. 9 del 2008;

Considerato che per "stagione sportiva" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *cc)* del decreto legislativo n. 9 del 2008 s'intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

Considerato che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l'anno 2011 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2010/11;

Considerato che nella stagione 2010/2011 è entrata a regime per gli organizzatori delle competizioni calcistiche di Serie A e di Serie B la cessione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi gestita dagli organizzatori delle competizioni, secondo il nuovo sistema della contitolarità dei diritti in capo a squadre e organizzatori della competizione previsto dal decreto legislativo n. 9 del 2008;

Tenuto conto che la gestione collettiva della vendita ha comportato un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in quanto ricavi in precedenza riconducibili a diritti venduti singolarmente dagli organizzatori degli eventi, non assoggettati all'obbligo di contribuzione, costituiscono a partire dalla stagione 2010/2011 oggetto di cessioni gestite unitariamente dagli organizzatori delle competizioni che si qualificano come soggetti contribuenti;



Rilevato che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 9 del 2008, recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce il criterio dell'applicazione graduale delle norme ivi previste;

Ritenuto, alla luce di tale criterio, di applicare, ad avvio della nuova fase del sistema della contitolarità dei diritti, un regime progressivo di incremento delle aliquote imponibili anche al fine di consentire una congrua programmazione finanziaria da parte degli organizzatori delle competizioni e, pertanto, di fissare il contributo dovuto ai sensi all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2008 nella misura dello 0,3 per mille per la stagione sportiva 2010/2011;

Considerato che la stima delle entrate derivanti dall'applicazione del contributo nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi per la stagione sportiva 2010/2011 non risulta in contrasto con il bilancio di previsione dell'Autorità dell'anno 2012;

Vista la delibera n. 650/11/CONS del 30 novembre 2011, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2012" e in particolare l'art. 2 che conferma l'esenzione dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2011;

Ritenuto opportuno estendere anche alla disciplina *de qua*, per ragioni di uniformità, il criterio delle esenzioni previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , in quanto compatibili;

Ritenuto, pertanto, di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00;

Vista la relazione illustrativa della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2011, la contribuzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2010/11, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00.

Art. 2.

Modalità di versamento e comunicazioni

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2012, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2012, i dati anagrafici ed economici richiesti, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento.

3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: LAURIA



Allegato alla delibera n. 681/11/CONS
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio organizzazione, bilancio e programmazione
Centro Direzionale Isola B5
80143 Napoli

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto …………………………nella qualità di ……………………..…...…….
dell'impresa ………………..………… iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………..…
al numero ……………………... Reg. imprese n……………………..……..
C.F……………………..…………... P.IVA ……………………..…………..
Sede Legale …………………...… Prov. ….. Via ……………………..………
…….……. N.… …..cap ……….
Tel. …………………..... Fax ………..………………. E-mail ……………..………

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art 29, comma 2, del Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (G.U. n. 27 del 10/2/2008)

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi lordi conseguiti nella stagione 2010/2011:
€. ……………………..……

Calcolo del contributo dello 0,3 per mille (Ricavi lordi x 0,3/1.000) :

Ricavi imponibili €:	**Contributo €:**

Annotazioni:____

Data Il legale rappresentante

Avvertenza:

La delibera del 12 dicembre 2011, n. 681/11/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9/08 e dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2012. La delibera, in ossequio al dettato normativo citato, è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 giugno 2012, ai fini della sua esecutività, pertanto il termine per l'effettuazione del previsto versamento deve intendersi posticipato al 31 luglio 2012, in luogo di quello del 31 maggio 2012 originariamente previsto.

Le istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

12A07331



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Sistema dei conti pubblici territoriali (CPT). Attribuzione della seconda tranche dell'assegnazione di cui alla delibera CIPE n. 1/2006 e della prima tranche dell'assegnazione di cui alla delibera CIPE n. 19/2008. (Deliberazione n. 42/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto l'articolo 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato articolo 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera di questo Comitato 3 maggio 2002, n. 36 (*G.U.* n. 167/2002), che ha destinato l'importo di 10,330 milioni di euro alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali" (CPT), secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, n. 1 (*G.U.* n. 142/2006) con la quale, tenuto conto dei positivi esiti della prima fase del progetto finanziata con la citata delibera CIPE n. 36/2002, è stata assegnata a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale una ulteriore quota premiale di 10,330 milioni di euro da destinare alle Regioni e alle Province autonome con lo scopo di incentivare la definitiva messa a regime del sistema "Conti pubblici territoriali" (costituito dalla rete dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali" e dal Nucleo centrale CPT, ora Unità tecnica centrale *CPT)*;

Visto l'allegato della citata delibera n. 1/2006 che ha definito i criteri e i meccanismi di riparto e di attribuzione delle citate risorse premiali, prevedendo che l'erogazione delle stesse sia articolata in due fasi distinte;

Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2007 n. 79 (G.U.n. 26/2008) che ha assegnato la quota relativa alla prima fase del Fondo di cui alla citata delibera n. 1/2006 alle Regioni e Province autonome, disponendo che le eccedenze non assegnate in questa fase alle Regioni e alle Province autonome siano destinate a favore del Nucleo centrale "Conti pubblici territoriali" (ora Unità tecnica centrale *CPT)* per le finalità di consolidamento della rete;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013, che per il rafforzamento del sistema dei Conti pubblici territoriali dispone e finalizza lo 0,0008 di ciascun programma attuativo FAS alla costituzione di un fondo premiale e di sostegno (dell'ammontare complessivo di 36,128 milioni di euro) demandando ad una successiva delibera di questo Comitato la definizione delle regole di attribuzione dello stesso;

Vista la delibera di questo Comitato 21 febbraio 2008, n. 19 (*G.U.* n. 217/2008) che ha assegnato a favore del Ministero dello sviluppo economico una quota premiale e di sostegno pari a 36,128 milioni di euro da destinare al Sistema dei Conti pubblici territoriali, per il periodo 2009-2015, al fine di incentivare la completa funzionalità del Sistema, sia con riferimento alla Rete dei Nuclei regionali che all'Unità tecnica conti pubblici territoriali, ed una piena utilizzazione dei dati prodotti;

Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante l'imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge a carico della pregressa programmazione nazionale, con esclusione da tali riduzioni delle risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del FSC, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale, pervenuta al DIPE in data 7 marzo 2012, finalizzata al sostegno del sistema dei Conti pubblici territoriali (CPT) e le due allegate note informative acquisite agli atti di seduta, concernenti rispettivamente l'attribuzione alle



Regioni e alle Province autonome - sulla base delle verifiche svolte dal "Gruppo tecnico premialità Conti pubblici territoriali" istituito nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - della seconda tranche delle risorse già assegnate con la citata delibera n. 1/2006, pari a 5,165 milioni di euro e della prima tranche (annualità 2009) delle risorse già assegnate con la richiamata delibera n. 19/2008, per un importo complessivo di 3,798 milioni di euro;

Considerato che le risorse di cui alla delibera n. 1/2006, pari a 5,165 milioni di euro, oggetto della detta proposta di assegnazione, non sono state interessate dalle riduzioni disposte con la citata delibera n. 6/2012 in quanto risorse di natura regionale a sostegno di spese finalizzate a un obiettivo fondamentale di finanza pubblica da realizzare attraverso il sistema dei Conti pubblici territoriali;

Considerato che l'attribuzione delle risorse di cui alla detta delibera n. 1/2006, finalizzata a garantire la qualità, la tempestività e l'ottimizzazione dei metodi di costruzione dei conti consolidati prodotti da ciascuna Regione e Provincia autonoma, si declina nei tre criteri costituiti dal rispetto delle scadenze previste per la consegna delle anagrafiche e dei conti consolidati provvisori e definitivi, nonché dalla certificazione e dalla completezza dei conti presentati;

Considerato che l'importo di 36,128 milioni di euro, assegnato al Sistema dei Conti pubblici territoriali con la delibera n. 19/2008, essendo stato calcolato come quota delle risorse assegnate con la citata delibera n. 166/2007 a favore dei Programmi nazionali e regionali, si è ridotto a 19,218 milioni di euro per effetto delle riduzioni dei detti Programmi disposte con successive delibere di questo Comitato a seguito delle riduzioni del FSC disposte dai provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della medesima delibera n. 166/2007;

Considerato che l'attribuzione delle risorse di cui alla delibera n. 19/2008 è finalizzata, oltre che a garantire la predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi, anche a incentivare l'utilizzo dei dati dei Conti pubblici territoriali a sostegno delle politiche regionali introducendo nuovi criteri quali la realizzazione di monografie regionali, di iniziative di diffusione dei dati CPT, di pubblicazioni regionali che utilizzano la banca dati CPT e infine dalla implementazione, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, di un sito completo e aggiornato dedicato ai CPT;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della seconda tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 1/2006 a favore dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali".

A valere sull'importo complessivo di 5.165.000 euro relativo alla seconda fase del progetto di consolidamento dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali" di cui alla delibera di questo Comitato n. 1/2006, è attribuito alle Regioni e Province autonome l'importo di 5.067.658 di euro secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, con una quota residua non attribuita relativa a tale seconda fase pari a 97.342 euro.

Inoltre - a valere sui residui non attribuiti alle Regioni e alle Province autonome al termine delle due fasi previste dalla delibera n. 1/2006, pari a un totale di 223.930 euro, di cui 126.588 euro per la fase 1 già accertati con la delibera n. 79/2007 e 97.342 euro per la fase 2 accertati con la presente delibera - è disposta l'attribuzione integrativa per complessivi 112.500 euro, articolata in 7.500 euro ciascuno, a favore dei Nuclei regionali CPT che hanno autonomamente allargato l'universo degli enti da rilevare.

Il residuo netto delle due fasi, pari a 111.430 euro, viene attribuito all'Unità tecnica centrale CPT (già Nucleo centrale *CTP)* operante presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per le finalità di consolidamento della Rete.

2. Attribuzione al Sistema dei Conti Pubblici Territoriali della prima tranche (2009) delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008

A valere sull'importo complessivo di 3.798.000 euro, relativo alla prima tranche delle risorse assegnate per il sostegno al Sistema dei Conti pubblici territoriali per il periodo 2009-2015 di cui alla delibera n. 19/2008, è attribuito alle Regioni e Province autonome, sulla base delle verifiche svolte dal richiamato "Gruppo tecnico premialità Conti pubblici territoriali", l'importo di 3.309.507 euro secondo la ripartizione di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'importo residuo, pari a 488.493 euro, viene attribuito a favore dell'Unità tecnica centrale CPT, che potrà utilizzarle in linea con quanto previsto dalla delibera n. 19/2008.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 368



Allegato 1

Attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della seconda *tranche* delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 1/2006

valori in euro

AMMINISTRAZIONE	Dotazione da delibera	Dotazione Fase 2 da delibera	Dotazione attribuita	Percentuale di attribuzione	Attribuzione integrativa risorse residue*	Attribuzione totale
Abruzzo	383.014	191.507	191.507	100,00%	7.500	199.007
Basilicata	319.854	159.927	159.927	100,00%		159.927
P.A. Bolzano	252.216	126.108	126.108	100,00%	7.500	133.608
Calabria	531.392	265.696	265.696	100,00%	7.500	273.196
Campania	958.846	479.423	479.423	100,00%	7.500	486.923
Emilia Romagna	538.888	269.444	269.444	100,00%	7.500	276.944
Friuli Venezia Giulia	301.060	150.530	150.530	100,00%		150.530
Lazio	621.610	310.805	295.265	95,00%	7.500	302.765
Liguria	337.074	168.537	168.537	100,00%	7.500	176.037
Lombardia	977.830	488.915	436.356	89,25%	7.500	443.856
Marche	312.060	156.030	156.030	100,00%	7.500	163.530
Molise	273.718	136.859	136.859	100,00%		136.859
Piemonte	556.392	278.196	278.196	100,00%	7.500	285.696
Puglia	732.560	366.280	347.966	95,00%	7.500	355.466
Sardegna	521.904	260.952	260.952	100,00%		260.952
Sicilia	927.212	463.606	463.606	100,00%	7.500	471.106
Toscana	485.746	242.873	242.873	100,00%	7.500	250.373
P.A. Trento	244.760	122.380	122.380	100,00%	7.500	129.880
Umbria	270.582	135.291	135.291	100,00%		135.291
Valle d'Aosta	218.588	109.294	98.365	90,00%		98.365
Veneto	564.694	282.347	282.347	100,00%	7.500	289.847
ITALIA	**10.330.000**	**5.165.000**	**5.067.658**	**98,12%**	**112.500**	**5.180.158**

*Si tratta di un attribuzione integrativa a valere sulle risorse residue della fase 1 e della fase 2 - complessivamente pari a 223.930 euro - a favore di ciascun Nucleo Regionale CPT che abbia spontaneamente allargato l'universo degli enti da rilevare. Il residuo netto, pari a 111.430 euro (223.930 - 112.500) è attibuito all'unità tecnica centrale CPT

Allegato 2

Attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della prima *tranche* delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008

(valori in euro)

AMMINISTRAZIONE	Dotazione da delibera - anno 2009	Dotazione attribuita*	Percentuale di attribuzione
Emilia Romagna	197.876	197.876	100,00
Piemonte	199.395	191.918	96,25
Sicilia	336.503	315.693	93,82
Umbria	98.748	92.083	93,25
Toscana	178.126	165.360	92,83
Basilicata	120.017	109.816	91,50
P.A. Bolzano	91.532	83.447	91,17
Lombardia	366.507	333.184	90,91
Liguria	118.877	108.027	90,87
Campania	347.517	307.995	88,63
Veneto	210.029	184.300	87,75
Puglia	281.052	243.813	86,75
Sardegna	195.217	168.507	86,32
Calabria	184.203	155.652	84,50
Lazio	233.198	195.886	84,00
Marche	114.700	93.391	81,42
Abruzzo	144.704	117.693	81,33
Friuli Venezia Giulia	109.382	88.053	80,50
P.A. Trento	90.392	62.144	68,75
Molise	99.887	56.603	56,67
Valle d'Aosta	80.138	38.066	47,50
ITALIA	**3.798.000**	**3.309.507**	**87,14**

* Il residuo non attribuito alle Regioni e Province autonome, pari a 488.493 euro, viene attribuito a favore dell'Unità tecnica centrale CPT.

12A07332



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I
NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.

Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato*, sentite le Commissioni parlamentari competenti*. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

1-bis. *Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.*

1-ter. *Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1*-bis.

1-quater. *Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1*-bis *e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.*

1-quinquies. *Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1*-bis*, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

«Art. 01 *(Revisione integrale della spesa pubblica)*. — 1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione



dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

— La legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2009, n. 53.

Art. 1 - *bis*

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane, province e regioni

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2010, n. 294.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»:

«Art. 13 *(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio).* — 1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio».

Art. 2.

Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale



spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto*, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche.* Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e *le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria,* le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. *Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi.*

2-*bis*. *La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.*

3. *(soppresso).*

4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto *dei princìpi* di sussidiarietà*, di differenziazione, di adeguatezza* e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3.

Organizzazione e programma di lavoro

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;

b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario. *Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari.*

Art. 4.

Relazione al Parlamento

1. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012.*

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.

Art. 5.

Poteri

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni *e verifiche* a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. *Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.* Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i



documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. *Il Commissario può altresì emanare direttive generali nei riguardi delle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale.*

3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri *e al Presidente della Regione interessata* le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Su *motivata* proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata o*, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario* ad acta *per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato* possono adottare le seguenti misure:

a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi *anche per motivate ragioni di opportunità*;

b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione *attribuite* al Commissario ai sensi del comma 1.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

7. Il Commissario segnala alle amministrazioni *e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,* le misure di razionalizzazione della spesa, *inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,* e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

*7-*bis. *Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2011, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:

«1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della già citata legge 4 marzo 2009, n. 15:

«Art. 11 *(Corte dei conti).* — 1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. All'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385".

5. Il comma 61 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.



6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'art. 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del già citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68:

«Art. 33 *(Oggetto)*. — 1. In attuazione dell'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione».

— Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 120. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [Cost. 16], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 6.

Requisiti di nomina

1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone*, anche estranee alla pubblica amministrazione,* provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

Capo II

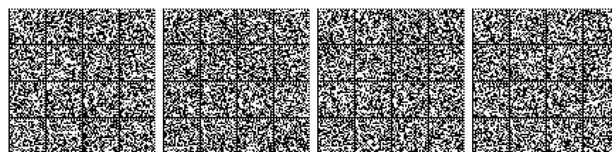
NORME SOSTANZIALI

Art. 7.

Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali» sono soppresse e, dopo le parole: «utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.».

2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328».



3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 449, della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge:

«449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 450, della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge:

«450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328».

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario.

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196.

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»:

«Art. 26 *(Acquisto di beni e servizi)*. — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

— Si riporta il testo dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:

«Art. 328 *(Mercato elettronico)*. — 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'art. 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del codice.

2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:

a) le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;



b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;

c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;

d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;

e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera *a)*, la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'art. 70, comma 1, del codice.

5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'art. 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'art. 77, commi 5 e 6, del codice.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294».

Art. 7 - *bis*

Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla presente legge:

«1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'art. 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'art. 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati; *Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'art. 1671 del codice civile.».*

Art. 8.

Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.



2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. *nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i dati di cui al comma 1.*

2-*bis*. *All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», come modificato dalla presente legge:

«8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale».

Art. 9.

Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 29 *(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria).* — 1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.

3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

3-*bis*. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

Art. 10.

Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177

1. *All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi».*

1-*bis*. *L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come modificato dalla presente legge:

«3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi. Il parere dell'Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA a detta Autorità».



— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, del già citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177:

«Art. 18 *(Entrate).* — 1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;

f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;

g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;

h) entrate per partite di giro.

2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere *a), b), c), f), g)* ed *h)* al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.

3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto».

Art. 11.

Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. All'articolo 11, comma 10-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 *del regolamento*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 10-*bis*, lettera *b)*, del già citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge:

«10-*bis*. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 60 e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del regolamento».

Art. 12.

Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione, *anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,* apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione, *costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,* apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti» *e dopo le parole: «In una o più sedute riservate, la commissione» le parole: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» sono soppresse.*

3. *(soppresso).*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 120 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dalla presente legge:

«2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'art. 121».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 283 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dalla presente legge:

«2. La commissione, costituita ai sensi dell'art. 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.».

Art. 13.

Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante «Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali»:

«Art. 40 *(Provento e ripartizione dei diritti di segreteria).* — È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a Mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.

Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.».



Art. 13 - *bis*

Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche

1. *All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3*-bis*, al primo periodo, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al secondo periodo, le parole da: «provvede la Ragioneria territoriale dello Stato» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;*

b) *al comma 3*-ter*, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

*«*b) *dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi»;*

c) *dopo il comma 3*-ter*, è aggiunto il seguente:*

«3-quater*. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3*-bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».*

2. All'articolo 28-quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dello Stato, degli enti pubblici nazionali,»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono inserite le seguenti: «o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3*-ter*, lettera* b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto,»;*

c) *al quarto periodo, le parole: «la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente debitore» e le parole: «della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente debitore».*

3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*-bis*, l'ultimo periodo è soppresso;*

b) *al comma 1*-ter*, le parole da: «; le modalità di certificazione» fino alla fine del comma sono soppresse.*

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter*, lettera* b)*, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera* a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera* b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

5. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)*. — All'art. 15-*bis*, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio' per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.".



1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-*ter*. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo art. 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.

1-*quater*. I rapporti di cui al comma 1-*ter* sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-*bis* dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'art. 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

3-*quater*. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

— Si riporta il testo dell'art. 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», come modificato dalla presente legge:

«1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'art. 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora l'ente debitore non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Art. 31 *(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art. 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-*ter* è inserito il seguente: "Art. 28-*quater* *(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a*



ruolo). — 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica".

1-*ter*. All'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-*bis* e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)»:

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2009».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

«5. Per favorire l'operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:

b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 39 *(Misure per le micro, piccole e medie imprese)*. — 1. In materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

4. La garanzia del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato



dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.

7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

7-*bis*. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all' art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1175, della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Art. 13 - *ter*

Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. *Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla società Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il citato acquisto è effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.*

2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.

3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 7.

— Per il riferimento al testo dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 782 del codice civile:

«Art. 782 *(Forma della donazione)*. — La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.



L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.».

Art. 14.

Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115*, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15*-ter*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2008, n. 154.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 15-*ter*, del già citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«15-*ter*. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del già citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:

«Art. 15 *(Procedure di gara)*. — 1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. *Il Ministro* dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario), come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183:



«Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(in migliaia di euro)		
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
Presidenza del Consiglio dei Ministri				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:				
- *Art. 19*: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185)	Cp	68.812	76.255	83.797
	Cs	68.812	76.255	83.797
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* [62](21.3 - cap. 2115)	Cp	41.500	48.759	53.581
	Cs	41.500	48.759	53.581
Totale missione	Cp	110.312	125.014	137.378
	Cs	110.312	125.014	137.378

… *Omissis* …».

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A07599

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A.N/ N° 1228/2011 del 25/10/2011 relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Raingen».

Estratto determinazione V&A/868/2012 del 19 giugno 2012

Titolare AIC: GENETIC S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno - Codice Fiscale 03696500655

Medicinale: RAINGEN

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: alla determinazione V&A.N/ N° 1228/2011 del 25/10/2011 e relativo estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: "RAINGEN" è apportata la seguente modifica:

dopo l'art. 2 leggasi:

«Art. 2-bis

(condizioni e modalità d'impiego)

Confezione: AIC n. 038630012 - " 10 mg/ ml gocce orali, soluzione " flacone da 20 ml

si applicano le condizioni di cui alla nota 89».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A07329

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Paracetamolo AHCL»

Estratto determinazione n. 423/2012 del 18 giugno 2012

Medicinale: PARACETAMOLO AHCL.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

«1000 mg compresse effervescenti» 4 compresse (4X1) in strip AL/AL - A.I.C. n. 041387010/M (in base 10) 17H102 (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse (4X2) in strip AL/AL - A.I.C. n. 041387022/M (in base 10) 17H1OG (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse (4X5) in strip AL/AL - A.I.C. n. 041387034/M (in base 10) 17H1OU (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 40 compresse (4X10) in strip AL/AL - A.I.C. n. 041387046/M (in base 10) 17H116 (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse (1X10) in strip AL/AL - A.I.C. n. 041387059/M (in base 10) 17H11M (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 36 compresse (3X12) in tubi in PP - A.I.C. n. 041387061/M (in base 10) 17H11P (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse (1X10) in tubi in PP - A.I.C. n. 041387073/M (in base 10) 17H121 (in base 32);



«1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse (2X10) in tubi in PP - A.I.C. n. 041387085/M (in base 10) 17H12F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: 1000 mg di paracetamolo;

eccipienti:

acido citrico anidro sorbitolo E420;

sodio carbonato anidro;

bicarbonato di sodio;

povidone K 25 (E1201);

emulsione di simeticone (al 30%);

docusato sodico;

saccarina sodica;

macrogol 6000;

monosodio glicina carbonato;

sodio benzoato.

Composizione qualitativa dell'emulsione di simeticone (al 30%):

acqua;

polidimetilsilossano;

polietilenglicolstearato;

polietilenglicole;

gliceridi, C14-18, mono- e di;

polietilenglicole distearato;

polietilenglicole palmitato;

octametilciclotetrasilossano.

Produzione: Intas Pharmaceutical Limited -Plot n. 457-458 Sarkhej-Bavla Road - Matoda Tal. Sanad, Ahmedabad-382210 - India.

Controllo lotti: Astron Research Limited - Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Rilascio lotti: Accord Healthcare Limited - Sage House 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Confezionamento: Intas Pharmaceutical Limited -Plot n. 457-458 Sarkhej-Bavla Road - Matoda Tal. Sanad, Ahmedabad-382210 - India.

Produzione principio attivo: Sri Krishna Pharmaceuticals Limited - C-4, Industrial Area, Uppal Hyderabad AP 500 039 - India.

Indicazioni terapeutiche: per adulti e adolescenti soltanto: trattamento del dolore da lieve a moderato e/o delle condizioni febbrili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse (4X5) in strip AL/AL - A.I.C. n. 041387034/M (in base 10) 17H1OU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse (2X10) in tubi in PP - A.I.C. n. 041387085/M (in base 10) 17H12F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paracetamolo AHCL» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07335

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Modifiche ed integrazioni al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I), approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2007, con decreto n. 24 del 21 giugno 2012, ha disposto la riperimetrazione e riclassificazione delle fasce fluviali A, B e C di assetto e le aree a rischio idraulico R4, R3 e R2 situate nel Comune di Todi, località Ponterio, come proposto dalla Regione Umbria, e riportate nella nuova Tav. n. 15 di PAI "Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale - aggiornamento giugno 2012", in sostituzione della precedente Tav. 15 della Cartografia di P.A.I.

Le disposizioni del decreto costituiscono aggiornamento del P.A.I. e si applicano dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto è depositato presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Studi e Documentazione per le Aree a Rischio Idraulico e la Qualità delle Acque, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche -, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile -, presso la Regione Umbria - Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie, umane e strumentali - Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico, presso la Provincia di Perugia - Area Ambiente e Territorio - Servizio Difesa e Gestione Idraulica, ove lo stesso sarà consultabile.

12A07330

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 luglio 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Riforma della geografia giudiziaria».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comune di Montepulciano - Piazza Grande n. 1 - 53045 Montepulciano (SI) - telefono 0578/712221 - e-mail: chiezzid@yahoo.it.

12A07581

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di trasferimento di notaio

Con decreto 22 giugno 2012 (Concorso pubblicato con avviso del 31 gennaio 2012), Battista Maria Teresa notaio residente nel comune di Tregnano (D.N. di Verona) è trasferito nel comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

12A07468



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'abilitazione della Società APAVE Italia CPM S.r.l., in Bienno, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6063 del 6 giugno 2012, la società APAVE Italia CPM S.r.l. con sede in Bienno (Brescia), viale Artigiani n. 63, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

aggregati (EN13055-1:2002/AC:2004, EN13139:2002/AC:2004, EN13383-1:2002, EN12620:2002+A1:2008, EN13043:2002/AC:2004, EN13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data dell'11 febbraio 2012 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A07439

Estensione dell'abilitazione della Società AJA Registrars Italia S.r.l., in Fiumicino, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6064 del 6 giugno 2012, la Società AJA Registrars Italia S.r.l. di Fiumicino (Roma), via delle Arti n. 123 è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

cementi (EN 197-1:2000/A1:2004+A3:2007, EN 197-4:2004);

materiali stradali (EN 12591:2009, EN 13808:2005, EN 13924:2006);

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 13224: 2004/A1:2007, EN 13225: 2004/AC:2006, EN 13693:2004, EN 13747:2005/AC:2006, EN 14991:2007, EN 14992:2007, EN 15050:2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A07440

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo TECNOPROVE s.r.l., in Ostuni, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione, di cui al mandato M/116 per le norme armonizzate: EN 771-3:2003, EN 771-4:2003, EN 771-5:2003, EN 845-2:2004 e per il mandato M100 per la norma EN 13693:2004.

Con decreto del 15 giugno 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in via dell'Industria, sn - 72017 Ostuni (Brindisi), già Organismo notificato alla Commissione europea, è rinnovata l'autorizzazione per la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione ed ispezione di prodotti da costruzione di cui al mandato M/116 per le norme di seguito riportate: EN 771-3:2003 parte 3; EN 771-4:2003 parte 4; EN 771-5:2003 parte 5; EN 845-2:2004 parte 2; M100 norma EN 13693:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A07443

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-156) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

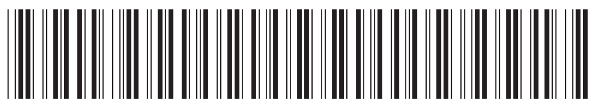
Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

